



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO

- Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 44

del Reg. Data 18-12-2013

PRCAG - 16 - 2013

OGGETTO: "Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi". Approvazione modifiche statutarie.

L'anno Duemilatredecim, addì Diciotto del mese di Dicembre alle ore 17:45 nella sede della Provincia, il Commissario straordinario Dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO.

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA: in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: Favorevole. in data 17-12-2013.

F.to: PRETE FERNANDA

- dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: in ordine alla regolarità contabile, così formulato: Favorevole in data 18-12-2013.

F.to: PICOCO ANNA CARMELA

- Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000:
- dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO: Favorevole in data 18-12-2013.

F.to: DE MAGISTRIS GUIDO

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Brindisi, li 17-12-2013

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

OGGETTO: “società Santa Tersa S..A. di Brindisi – Approvazione modifiche statuarie”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

La Società Santa Teresa S.p.A., è una società a capitale interamente pubblico partecipata in misura totalitaria (100%) dalla Provincia di Brindisi.

La Società in parola si configura quale strumento tecnico-strumentale-organizzativo della Provincia di Brindisi e svolge “*in house providing*”, attività e servizi, in relazione agli obiettivi pubblici che l’Ente intende perseguire. Il tutto in relazione ai tempi necessari di attuazione degli interventi, alle risorse umane e finanziarie da impiegare ed al livello qualitativo delle prestazioni secondo principi di economicità, trasparenza e massimizzazione dell’utilità per quest’Amministrazione, nonché secondo i dettami della legislazione vigente.

Si tratta, pertanto, di un modello organizzativo, previsto dal legislatore, in cui la P.A. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici istituzionalmente delegati, quale manifestazione del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale.

Con riferimento, infatti, all’affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, l’art. 113 (rubricato “*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”) del D. Lgs. n. 267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali), e s.m.i., prevede che la titolarità del servizio possa essere attribuita, oltre che a società di capitali scelte attraverso gare ad evidenza pubblica ed attraverso società miste il cui socio privato sia scelto con gara, anche a “*società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano*”.

In tal senso e, per quanto predetto, con l’adottando testo statutario integrato, si conferma che la Società Santa Teresa, potrà svolgere servizi con affidamenti diretti solo da parte della Provincia che si configura come unico socio pubblico.

A quanto sopra espresso si aggiunge che tra gli strumenti di *corporate governance*, l’attività di controllo, deve essere esercitata con continuità, tanto da assumere tre profili dimensionali, a seconda del momento temporale in cui viene svolta:

- ✓ **controllo antecedente:** è l’attività di controllo che viene svolta nella fase di redazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) con il quale devono essere definiti gli obiettivi di gestione di breve periodo ed assegnati ai dirigenti per permetterne una loro valutazione ed implementazione;
- ✓ **controllo concomitante:** è l’attività di controllo che si esercita ad intervalli di tempo prestabiliti nel corso dell’anno e serve a verificare l’andamento della gestione attraverso i risultati parziali ed intermedi che si manifestano;
- ✓ **controllo consuntivo:** è l’attività di controllo che si effettua a fine periodo attraverso la rilevazione dei risultati e l’approvazione del rendiconto consuntivo.

In tema di controlli, inoltre, occorre evidenziare che la Provincia di Brindisi con delibera del Commissario Straordinario, n. 4 dell’8.03.2013, adottata con i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni il quale prevede, al capo VII, il controllo sulle società partecipate non quotate, al fine di rilevare i rapporti finanziari fra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste Società. I suddetti controlli, trovano applicazione solo alle società partecipate dalla Provincia in misura maggioritaria e non quotate in borsa;

In merito, con successiva delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale, n. 26 del 10.04.2013, è stata individuata l'unità operativa interna preposta ai controlli sulle società partecipate di questo Ente;

Inoltre, con provvedimento del Commissario Straordinario, adottato con i poteri della Giunta Provinciale, n. 142 del 04.12.2013, è stato approvato il Piano della Performance dell'Ente, per l'anno 2013, con cui sono stati assegnati alla partecipata Santa Teresa S.p.A., in ossequio alle vigenti normative, determinati obiettivi gestionali da attuare;

Tutto ciò premesso;

Evidenziato che:

- ✓ La Provincia di Brindisi, al fine di realizzare una migliore, più ampia ed ottimale regolamentazione delle attività e servizi resi dalla medesima Società, vista anche la contrazione delle risorse rese disponibili dovute ai ripetuti interventi normativi del Legislatore in termini di "spending review", intende procedere alla modifica di alcuni articoli statutari vigenti, in modo da rendere la società in parola sempre più competitiva nei diversi settori d'intervento.
- ✓ In tale direzione si propone di sottoporre all'attenzione dell'Organo competente:
 - ❖ l'approvazione delle modifiche del vigente Statuto della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, al fine di:
 - a) rendere palesi i presupposti dell'affidamento dei servizi in house providing ampliandone la gamma;
 - b) semplificare il modello di governance societaria tradizionale optando per la scelta, ove possibile, di organi societari monocratici, anziché collegiali;
 - c) ridurre il capitale sociale;
 - d) adeguare il vigente Statuto alle norme sopravvenute.

In tale direzione:

- si sono ampliati i servizi; In merito è stato modificato l'**art. 5**, ovvero, l'oggetto sociale dello Statuto della predetta Società;
- Si è ridotto il capitale sociale, da euro 1.000.000 (un milione) a 200.000,00 (duecentomila), che ha comportato la conseguente modifica dell'**art. 6** del medesimo Statuto;
- per l'Organo Amministrativo si è optato per l'amministratore unico anziché il consiglio di amministrazione; Ciò al fine di ridurre i costi di gestione e semplificare i processi decisionali; Pertanto, si è proceduto a modificare l'**art. 15** dello Statuto in parola.
- Si sono, inoltre, ridefiniti i requisiti di onorabilità inserendovi il riferimento alle norme vigenti ed eliminando il richiamo a disposizioni abrogate (art. 15, c. 15.4 lett. a)

Tutto ciò evidenziato:

PRESO atto che, per tutto quanto sopra riportato, la Provincia di Brindisi in qualità di socio unico, intende procedere alla modifica ed integrazione del vigente Statuto regolante la Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, come approvato con ultimo atto del Consiglio Provinciale, n. 45/12 del 30.11.2011;

VISTE le nuove modifiche ed integrazioni sopravvenute al precedente Statuto che riguardano, specificatamente, **gli articoli 5), 6) e 15)**;

RITENUTO, necessario, per quanto in premessa riportato ed evidenziato, dover procedere alla presa d'atto del nuovo testo dello Statuto regolante la Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, con le modifiche approvate, il cui testo risulta allegato alla presente proposta, indicato con il n. 1), per farne parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto, il modello gestionale dell'affidamento dei servizi strumentali alla Società "in house providing" risulta essere coerente con il quadro normativo

vigente e, in linea di massima, salvo le verifiche a farsi in sede di singola convenzione per la gestione dei Servizi di cui all'art. 5 del modificato Statuto, conveniente ed opportuna in quanto definito secondo criteri di economicità, di qualità e di rigoroso monitoraggio e controllo da parte della Provincia.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario, n. 4 dell'8.03.2013, adottata con i poteri del Consiglio Provinciale;
- il vigente Regolamento sul Piano Triennale per la Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella P.A., approvato con delibera del Commissario Straordinario, n. 5 dell'28.03.2013, adottata con i poteri del Consiglio Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO PROVINCIALE

D E L I B E R A

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di prendere atto ed approvare il nuovo Statuto della "Società Santa Teresa S.p.A." di Brindisi, il cui testo risulta allegato con il n. "1", alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta riflessi sul bilancio dell'Ente;
4. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4) del T. U., n. 267/2000.

"Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003.

Statuto sociale della società

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Santa Teresa S.p.A."

Art. 2 Sede

La società ha sede sociale in Brindisi all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 5 Oggetto Sociale

5.1 La società ha per scopo sociale la prestazione di tutti i servizi strumentali all'attività della Provincia di Brindisi, nessuno escluso, nonché nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza della stessa, con il modello dell'in house providing. In particolare la società svolge le seguenti attività, elencate in via non tassativa né esaustiva:

- pulizia degli immobili e del demanio provinciale; gestione del patrimonio provinciale disponibile, anche in regime di concessione; manutenzione degli immobili provinciali; attività di facchinaggio; custodia immobili e presidio del territorio della Provincia; verifica impianti termici; manutenzione e pulizia stradale; gestione e supporto ai servizi nel settore dell'ambiente, dell'ecologia e dell'inquinamento ambientale in genere; manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; manutenzione di impianti di pubblica illuminazione; assistenza tecnico-amministrativa al Mercato del Lavoro e alla Formazione professionale; attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate provinciali; supporto alla informatizzazione e gestione informatizzata degli archivi della provincia; attività di risparmio energetico; laboratorio di educazione ambientale; recupero e liberazione fauna

selvatica; sistema informativo territoriale; gestione e manutenzione del verde e infrastrutture; custodia immobili; portierato e uscierato; supporto tecnico/amministrativo ad uffici vari; attività di formazione professionale; svolgimento delle attività dell'ufficio stampa e supporto ufficio comunicazione istituzionale dell'Ente; gestione e sanificazione ambientale; attività di supporto ai servizi di tariffazione ed attività di liquidazione; servizio di accertamento e riscossione tributi; canile provinciale; censimento ambientale e catastale; servizi di reception; disinfestazione, disinfezione e derattizzazione; supporto Protezione Civile; gestione progetti approvati dalla Provincia nei settori di attività prima indicati con impiego di qualsivoglia tipologia di risorse (proprie dell'Ente, Nazionali, Regionali, dell'Unione Europea, ecc.).

5.2 La società non potrà in nessun caso ricevere affidamenti da soggetti pubblici e/o privati diversi dalla Provincia di Brindisi.

5.3 La società potrà assumere la gestione di altri servizi strumentali che l'Ente Provincia di Brindisi intenderà affidare per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

5.4 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale e, comunque, nei limiti consentiti dalla legislazione per tempo vigente.

La natura della S. Teresa S.p.A. di società in house non esclude che i servizi di cui al comma 5.1 possano essere svolti da soggetti diversi dalla società medesima secondo la volontà del socio.

5.5 I rapporti tra la società e la Provincia di Brindisi sono regolati dai contratti di affidamento dei servizi secondo il criterio dell'in house providing finalizzati ad una gestione strumentale a favore dell'Ente, connotabili come attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell'Amministrazione.

5.6 I rapporti contrattuali per l'erogazione dei servizi tra la società e l'Ente Provincia di Brindisi sono regolati mediante appositi contratti di affidamento diretto dei servizi, con i quali saranno definiti le modalità di espletamento dei servizi e i relativi costi.

5.7 La società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis c.c..

Art. 6 Capitale sociale

6.1 A norma dell'art. 2327 c.c. il capitale sociale è di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), suddiviso in 200 (duecento) azioni ordinarie da € 1.000,00 cad.;

6.2. La società è a totale capitale pubblico; di conseguenza, e per tutta la durata della società, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dovrà appartenere alla Provincia di Brindisi o ad altri enti.

6.3 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

6.4 Ogni azione dà diritto ad un voto.

6.5 La società potrà emettere, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, azioni correlate e strumenti finanziari di partecipazione agli affari per i quali siano stati costituiti patrimoni destinati.

6.6 Le azioni sono nominative.

6.7 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Art. 7 Diritti sulle azioni – Prelazione

7.1 In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui sono titolari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..

7.2 Qualora i soci intendano cedere le proprie azioni ordinarie, ovvero trasferire i diritti di opzione sulle azioni da emettersi in caso di aumento di capitale, una volta individuato il potenziale acquirente, dovranno farne preventiva offerta in prelazione all'altro Socio inviando all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., l'offerta di prelazione che dovrà contenere:

1. l'indicazione delle azioni o dei diritti di opzione che intende cedere;
2. le generalità del potenziale acquirente;
3. il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le azioni verrebbero alienate o sottoscritte.

7.3 Nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'Organo amministrativo dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata A.R., al socio cui spetta il diritto di prelazione. Questo ultimo dovrà inviare all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, la comunicazione di risposta con l'indicazione che intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta. L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di pagamento del prezzo, indicate nell'offerta di prelazione. Le accettazioni parziali dell'offerta di prelazione si considerano inefficaci. Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'Organo Amministrativo dovrà

comunicare a mezzo raccomandata A.R. all'altro Socio la comunicazione di risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione. L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato nei trenta giorni successivi. L'acquirente delle azioni, per poter esercitare i diritti sociali, dovrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ. La richiesta di iscrizione potrà provenire anche dall'alienante con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ..

7.4 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta l'inopponibilità degli atti di cessione delle azioni o delle opzioni nei confronti della Società.

Art. 8 Obbligazioni

La Società può emettere titoli obbligazionari. La decisione di emettere obbligazioni spetta, nei limiti di legge, all'Assemblea.

Art. 9 Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la trasformazione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

9.2 Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata A. R.. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e dell'eventuale categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende

esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.4 Il Socio ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato secondo criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 2437 ter del codice civile e con le procedure di cui allo stesso articolo.

Art. 10 Assemblea dei Soci – Competenze

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la distribuzione degli utili;
- la copertura delle perdite;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico ed il relativo compenso;
- la nomina e la revoca del Collegio Sindacale ed il relativo compenso;
- la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- le delibere per l'azione di responsabilità dell'Amministratore Unico e dei sindaci;
- l'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili;
- le assunzioni di partecipazioni od interessenze;
- in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 Assemblea dei Soci – Convocazione

11.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo.

11.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata ai soci ed ai sindaci.

11.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

11.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza .

11.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 12 Intervento in Assemblea

12.1 L'intervento ed il voto in assemblea è consentito a tutti i soci che esibiscano i titoli azionari loro intestati o regolarmente girati alla data dell'Assemblea. Non è necessario il deposito dei titoli presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione.

12.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere , regolare diritto di intervento in Assemblea.

12.3 E' consentito l'intervento in Assemblea tramite videoconferenza. L'azionista deve essere in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.

12.4 L'azionista potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione . In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

Art. 13 Presidenza e Regolamento dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'assemblea.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario che egli stesso provvede a nominare, scegliendolo tra i funzionari della società a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

Art. 14 Costituzione e Deliberazione dell'Assemblea

In prima convocazione, sia le deliberazioni dell'assemblea ordinaria che straordinaria sono valide se prese con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, sono escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Art. 15 Organo Amministrativo

15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci.

15.2 L'Amministratore Unico dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile per una sola volta. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

15.3 In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, del cod. civ..

15.4 In relazione all'attività sociale, l'amministratore deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e s.m.i. e D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e s.m.i.;
- non essere stato sottoposto a misure cautelari in carcere e/o a misure comunque restrittive della libertà personale;

- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro del V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo.
 3. non trovarsi nelle condizioni impeditive di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

- b) requisiti di professionalità (da possedersi alternativamente):
 - avere svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;
 - aver svolto attività di insegnamento universitario in materie tecnico – gestionali, giuridiche ed economiche;
 - aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche – finanziarie.

Art. 16 Poteri dell'Organo Amministrativo

16.1 L'Amministratore Unico esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dalla Provincia di Brindisi, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Soci per legge e per statuto.

16.2 L'organo Amministrativo può nominare un segretario, anche fuori dai suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17 Amministratore Unico

-Rappresentanza della società -

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

Art. 18 Collegio Sindacale

18.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti.

18.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Art. 19 Bilancio

19.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

19.2 La revisione legale è affidata al Collegio Sindacale.

Art. 20 Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a. il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;
- b. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 21 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Brindisi che giudicherà applicando la legge italiana.

Art. 22 Disposizioni finali

22.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà

prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali e di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

22.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE MAGISTRIS GUIDO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CESARE CASTELLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 23.12.2013 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Brindisi, li 23.12.2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO

F.to DE MAGISTRIS GUIDO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.

Brindisi, li 23.12.2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GUIDO DE MAGISTRIS

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.12.2013 ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23.12.2013 al 07.01.2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6° dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li 23.12.2013

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CHIONNA

F.to DE MAGISTRIS GUIDO